



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

AREA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE  
*Settore Reclutamento personale docente*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA	REP. DECRETI N. .... 236 .....
TIT ..... / / .....	CL..... / .....
AREA GESTIONE AMM.VA PERSONALE	
PROT. 11168	- 1 FEB 2021

IL RETTORE

- vista la legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
- vista la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- visto il D.P.C.M. 7. 2.1994, n. 174;
- visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487, modificato con D.P.R.30.10.1996, n. 693, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Gen.le n. 28 del 4.2.1997;
- visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196;
- vista la legge 15.4.2004, n. 106;
- visto il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198;
- visto il D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con L. 6.8.2008 n. 133 ed in particolare l'art. 66, commi 13 e 13 bis;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.M. 2.5.2011, n. 236;
- visto il D.M. 24.5.2011, n. 242
- visto il D.M. 25.5.2011, n. 243, con il quale sono individuati criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti, di cui all'art. 24, comma 2 lettera c) della legge n. 240/2010;
- visto il D. Lgs. 29.3.2012, n. 49;
- visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, relativo alla determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010;
- vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.9.2016;
- vista la legge 27.2.2017, n. 19, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30.12.2016, n. 244;
- visto il D.M. n. 83/2020, relativo al Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010;
- considerato che con il detto D.M 83/2020 sono state assegnate all'Università di Catania risorse per l'attivazione di 35 contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, c. 3, lett. b) della legge 240/2010;
- visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23.3.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4.4.2015 e modificato con D.R. n. 2217 del 6.7.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23.7.2015 e ss.mm.ii.;
- visto il D.R. n. 3516 del 25.11.2020, con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010";
- viste le *Linee guida per la formazione delle commissioni per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt.18 e 24 della legge 240/2010) e per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010*, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione;
- viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, adottate nelle rispettive sedute del mese di luglio 2020, in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione alle strutture didattiche dell'Ateneo delle risorse relative anche al succitato piano straordinario;

- viste le delibere adottate dal dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute (seduta del 20.10.2020 e del 24.11.2020), con cui è stato approvato ed è stato richiesto l'avvio di una procedura di selezione, con specifiche indicazioni in merito alla stessa selezione, per la stipula di un contratto di ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010, a valere sulle risorse del Piano straordinario 2020, di cui al citato D.M. 83/2020;
- viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, adottate nelle rispettive sedute del mese di gennaio 2021, in ordine all'approvazione delle richieste avanzate dai dipartimenti sopracitati;

## **D E C R E T A:**

### **Art. 1 - Indizione delle selezioni.**

Ai sensi del vigente "Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" dell'Università degli Studi di Catania è indetta una (n.1) selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il seguente settore concorsuale:

- **05/E3 – Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - 1 posto**

Nel prospetto di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e necessaria del presente decreto, è indicato il dipartimento di afferenza, la lingua straniera di cui si richiede l'adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché lo specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per come determinata con D.M. 30.10.2015, n. 855.

### **Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla selezione.**

I requisiti per l'ammissione alla selezione sono indicati nel prospetto di cui all'allegato 1 al presente decreto.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 1 del presente bando i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono esclusi dalla partecipazione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda fascia appartenente al dipartimento di afferenza, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono esclusi dalla partecipazione coloro che sono o sono stati titolari degli assegni di ricerca e dei contratti, di cui rispettivamente all'art. 22 e all'art. 24 della legge 240/2010, intercorsi con l'Ateneo di Catania o anche con Atenei diversi, statali, non

statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22 della legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Art. 3 - Domande di ammissione dei candidati.**

La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere prodotta, **a pena di esclusione, in via telematica**, utilizzando una specifica applicazione informatica, alla pagina **<http://concorsi.unict.it>**. Per la registrazione al sistema i candidati devono possedere un indirizzo di posta elettronica. I candidati dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di chiamata verrà certificata dalla registrazione automatica nel sistema di protocollo informatico dell'Ateneo.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'inoltro delle domande.

Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, nonché il codice fiscale.

Dovrà altresì dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, **pena l'esclusione dal concorso**:

1. di essere in possesso di almeno uno degli specifici requisiti di ammissione previsti per il settore concorsuale per il quale intende concorrere;
2. di non essere stato assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;
3. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla struttura didattica di afferenza, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università di Catania;
4. di non essere o di non essere stato titolare di assegni di ricerca e di contratti, di cui rispettivamente all'art. 22 e all'art. 24 della legge 240/2010, intercorsi con l'ateneo di Catania o anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22 della legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi, precisando, ai fini della durata dei predetti rapporti, i periodi eventualmente trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
5. la cittadinanza posseduta;
6. l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
7. di non avere riportato condanne penali o, eventualmente, di averne riportato (indicando gli estremi delle relative sentenze) e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa o, eventualmente, di esserlo (indicandone gli estremi);

8. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o, eventualmente, di esserlo (indicandone gli estremi);

9. di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

10. il candidato cittadino straniero dovrà dichiarare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione. L'Amministrazione non assume responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato dovrà allegare alla domanda, in formato digitale, la seguente documentazione:

- a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) copia del codice fiscale;
- c) curriculum dell'attività didattica e scientifica, redatto, in lingua italiana, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, regolarmente sottoscritto con firma autografa;
- d) pubblicazioni, nel numero massimo ove previsto. La conformità all'originale della copia inviata in formato digitale dovrà essere attestata dal candidato tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi successiva lettera f). Per i lavori stampati all'estero dalla copia in formato digitale deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n. 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006. L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione rilasciata dal soggetto su cui grava l'obbligo del deposito oppure con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi successiva lettera g), dalla quale risulti che la pubblicazione è stata stampata entro la data di scadenza del bando, con l'indicazione del nome, ovvero della denominazione o della ragione sociale, del domicilio o della sede del soggetto obbligato al deposito.
- e) documenti e titoli che si ritengano utili ai fini della selezione. La conformità di copia all'originale della copia inviata in formato digitale dovrà essere attestata dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi successiva lettera f). Il possesso dei titoli di cui trattasi può essere comprovato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 o mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 dello stesso D.P.R. (vedi successiva lettera g);
- f) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di conformità di copia all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, regolarmente sottoscritte con firma autografa;
- g) eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, regolarmente sottoscritte con firma autografa;
- h) elenco delle pubblicazioni presentate per la procedura;
- i) elenco dei titoli presentati per la procedura.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni o a documenti inviati per la partecipazione ad altro concorso.

Le pubblicazioni non allegare alla domanda non saranno valutate da parte della commissione giudicatrice. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.

La documentazione di cui alle precedenti lettere c), f), g), h) e i) dovrà essere conforme ai modelli che saranno resi disponibili ai candidati nel sistema informatico per la presentazione delle domande di ammissione.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (comma 2).

Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui trattasi nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei casi sopra elencati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale se essa è una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti, devono essere tradotte in una delle predette lingue. Le traduzioni devono essere presentate insieme con il testo stampato nella lingua originale e accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesti la conformità all'originale del testo tradotto. Nel caso di selezioni per i settori concorsuali ovvero settori scientifici-disciplinari relativi a lingue straniere, le pubblicazioni potranno essere prodotte nella lingua originale oggetto della selezione. Qualora la lingua straniera di cui si richiede l'adeguata conoscenza per la partecipazione alla selezione sia diversa da quelle sopra elencate, le pubblicazioni potranno essere prodotte nella lingua straniera indicata nel bando.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda e della documentazione ad essa allegata dovrà essere completata **entro trenta giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione del presente bando sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi ed esami, **entro le ore 12:00**.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. **Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione e della documentazione richiesta ai fini della valutazione.**

#### **Art. 4 - Esclusione dalla procedura di selezione.**

L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento motivato.

#### **Art. 5 - Commissione giudicatrice.**

La commissione è nominata dal Rettore e la sua composizione è pubblicata nel sito istituzionale d'Ateneo.

La commissione è composta da tre professori di ruolo, di cui uno designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'avvio della procedura, e devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del vigente Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010.

Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte delle commissioni solo professori che abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori conformemente alle determinazioni dell'ANVUR.

I componenti della commissione devono appartenere ad Atenei italiani diversi tra loro.

Il commissario designato può appartenere all'Università degli Studi di Catania e verrà individuato dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. Il docente deve essere inquadrato nel settore concorsuale oggetto della selezione, senza alcuna restrizione in merito al settore scientifico-disciplinare eventualmente indicato quale profilo e può essere un professore di prima fascia, in possesso della qualificazione scientifica necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ovvero un professore di seconda fascia, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, in corso di validità, per il ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale oggetto della procedura di selezione bandita.

I restanti commissari possono essere professori di prima o di seconda fascia in servizio presso altro Ateneo, inquadrati prioritariamente nel settore scientifico-disciplinare ed, in subordine, nel settore concorsuale oggetto della procedura ovvero, laddove non sia indicato alcun settore scientifico disciplinare, nel settore concorsuale oggetto della procedura. Se professori di prima fascia, devono essere in possesso della qualificazione necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010. Se professori di seconda fascia, i restanti commissari devono essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, in corso di validità, per il ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale oggetto della procedura di selezione bandita.

Ai fini dell'accertamento del possesso della qualificazione scientifica da parte dei commissari professori di prima fascia, si farà riferimento:

- a) all'effettivo inserimento del docente nella lista degli aspiranti commissari ASN, per il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, valida alla data di pubblicazione del bando della selezione. L'effettivo inserimento nelle liste degli aspiranti commissari ASN soddisfa il requisito di cui all'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, salvo contraria disposizione del regolamento adottato dall'Ateneo presso il quale il docente presta servizio;
- b) all'effettivo possesso dei requisiti, alla data di pubblicazione del bando, tramite dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il docente attesti il possesso della qualificazione scientifica richiesta per l'inserimento nelle liste degli aspiranti commissari ASN secondo i criteri, i parametri e gli indicatori previsti dal decreto ministeriale in base al quale è stata formata la lista degli aspiranti commissari ASN, valida alla data di emissione del bando della selezione. Il docente dovrà altresì attestare contestualmente il conseguimento di una valutazione non negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza.

I suddetti commissari sono selezionati a seguito di un sorteggio, effettuato dalla commissione sorteggi dell'Ateneo, sulla lista di nominativi dei professori individuati dal Consiglio di Dipartimento interessato secondo le procedure stabilite dalle Linee guida per la formazione delle commissioni per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt.18 e 24 della legge

240/2010) e per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione.

Le delibere relative alla composizione della Commissione sono assunte dal Consiglio di Dipartimento interessato in seduta ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di tipo b).

La commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la nomina di una nuova commissione ovvero per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.

#### **Art. 6 - Modalità di espletamento della selezione.**

La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità:

a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con il decreto ministeriale 25.5.2011 n.243, sentiti l'ANVUR e il CUN. All'atto dell'insediamento, la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti circa la insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati. A seguito della valutazione preliminare, i candidati, comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10% del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione, con la commissione, dei titoli e della produzione scientifica.

b) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli (ivi compresi il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, e il diploma di specializzazione medica e la consistenza complessiva della produzione scientifica) e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, secondo i seguenti parametri:

- titoli: fino a un massimo di punti 50/100;
- pubblicazioni: fino a un massimo di punti 50/100.

All'atto dell'insediamento, la Commissione giudicatrice, fermo restando che il punteggio massimo attribuibile ai titoli è pari a 50 punti, predetermina il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle categorie di titoli, specificando in dettaglio i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli prodotti dai candidati ai fini della selezione.

Per quanto attiene alle pubblicazioni, la commissione giudicatrice stabilisce i punteggi massimi attribuibili a ciascuna delle pubblicazioni prodotte dal candidato in allegato all'istanza di partecipazione alla selezione, tenendo altresì conto, laddove applicabili, degli indicatori bibliometrici riferibili alla singola pubblicazione. Qualora a seguito dell'attribuzione del punteggio alle pubblicazioni, uno dei candidati superasse il punteggio massimo di 50 punti previsto, il punteggio relativo al candidato che avrà conseguito il punteggio maggiore verrà ricondotto a 50.

Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo e i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione, con la commissione, dei titoli e della produzione scientifica. In tal caso, all'atto dell'insediamento, la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti circa la insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni secondo quanto previsto alla precedente lettera b).

Vengono di seguito trascritti i criteri e i parametri di cui al D.M. 243/2011, individuati per la valutazione preliminare dei candidati.

*valutazione dei titoli e del curriculum:*

motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati:

- a. dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d. documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g. titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j. diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

*valutazione della produzione scientifica:*

possono essere presi in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle superiori condizioni.

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.



La commissione giudicatrice deve, altresì, valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Il candidato deve, altresì, superare una prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta per la selezione alla quale partecipa. All'atto dell'insediamento, la Commissione giudicatrice predetermina le modalità di espletamento della prova orale, nonché i criteri in base ai quali la prova si intende superata. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

Dei criteri stabiliti dalla commissione verrà data adeguata pubblicità sul sito web di Ateneo.

La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la commissione da parte dei candidati è pubblica.

La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il candidato migliore, che deve avere conseguito una valutazione complessiva di almeno settanta (70) punti.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità conseguenti alla procedura di selezione di cui al presente bando.

#### **Art. 7 - Rinuncia alla partecipazione.**

La rinuncia a partecipare alla selezione pubblica, debitamente sottoscritta dal candidato, di cui al presente bando dovrà essere inviata via posta elettronica all'indirizzo [ac.agap@unict.it](mailto:ac.agap@unict.it) ed accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

La mancata presentazione del candidato alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni nonché alla prova orale costituisce rinuncia alla selezione.

#### **Art. 8 - Accertamento della regolarità degli atti.**

Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione. Sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica.

Il Rettore, con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti da parte dell'ufficio preposto, dichiara il nominativo del candidato individuato dalla commissione giudicatrice e lo comunica al dipartimento interessato. Il decreto rettorale è reso pubblico, unitamente alla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione, sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Nel caso in cui gli uffici riscontrino irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.

#### **Art. 9 - Stipula del contratto.**

Il Consiglio di dipartimento interessato, entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto rettorale di cui al precedente art. 8, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata del candidato individuato, dalla commissione giudicatrice, quale candidato migliore. La proposta di chiamata formulata dal Consiglio di dipartimento interessato è sottoposta alla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza.

Nel caso in cui, nel termine suddetto, il dipartimento non adotti alcuna delibera ovvero non espliciti la motivazione ovvero non raggiunga la maggioranza prescritta, la competenza spetta al Consiglio di Amministrazione che adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, si procede alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che prevede, tra l'altro, il Dipartimento interessato, presso il quale il ricercatore sarà incardinato per il triennio previsto dal contratto, nonché le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito conformemente a quanto previsto dal bando di indizione della selezione ovvero, laddove il bando non lo preveda espressamente, su opzione esercitata dall'interessato ai fini della stipula del contratto. Il ricercatore è tenuto a mantenere il regime di tempo previsto dal contratto fino alla conclusione del triennio.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. L'impegno orario previsto per i compiti di didattica frontale è stabilito dal relativo regolamento di Ateneo.

Il ricercatore è tenuto all'obbligo di residenzialità presso la sede di servizio.

Il contratto di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio al contratto individuale di lavoro, nonché alla normativa relativa ai ricercatori universitari confermati, a secondo del regime di impegno.

Secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 9, della legge n. 240/2010, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al medesimo art. 22 e dei contratti di cui all'art. 24 della stessa legge n. 240/2010, interscambi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### **Art. 10 - Responsabile del procedimento.**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento è la dott.ssa Annamaria Russo - Area per la gestione amministrativa del personale - tel. 095.7307748 – am.russo@unict.it.

#### **Art. 11 - Trattamento dati personali.**

Ai sensi della normativa vigente in materia, il trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli studi di Catania è finalizzato esclusivamente all'espletamento della stessa e all'eventuale assunzione in servizio e sarà curato presso l'Ateneo, anche con strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Catania (sede legale: piazza Università n. 2, 95131 CATANIA; e-mail: rettorato@unict.it; PEC: protocollo@pec.unict.it). I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali sono: e-mail rpd@unict.it, PEC rpd@pec.unict.it

Il presente bando di selezione è reso pubblico per avviso sulla G.U.R.I. – IV serie speciale, concorsi ed esami nonché per via telematica sul sito dell'Ateneo <http://www.unict.it> alla voce "Bandi, gare e concorsi", e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca (<http://bandi.miur.it>) e dell'Unione europea (<http://ec.europa.eu/euraxess>).

**Catania, - 1 FEB 2021**

*Il Rettore*  
(prof. *Francesco Priolo*)  
*Francesco Priolo*

AR  
*[Handwritten signature]*

<i>Settore concorsuale:</i>	<b>05/E3 – Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - 1 posto</b>
<i>Struttura didattica di afferenza:</i>	Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute
<i>Lingua straniera</i>	inglese
<i>Specifici requisiti di ammissione</i>	Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale <b>05/E3</b> i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
<i>Settore scientifico-disciplinare (profilo)</i>	<b>BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica</b>
<i>Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare:</i>	<b>12 (dodici).</b> In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle pubblicazioni"
<p><b>Declaratoria 05/E3 – Biochimica clinica e biologia molecolare clinica</b></p> <p>Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo della biochimica clinica e biologia molecolare clinica. La <b>Biochimica Clinica</b> e la <b>Biologia Molecolare Clinica</b> studiano in vitro ed in vivo, nell'uomo e negli animali di laboratorio, parametri biochimici strutturali e dinamici rilevanti nell'ambito della fisiopatologia, dell'alimentazione, delle attività motorie e sportive. Il corpo dottrinario comprende lo studio, la validazione e la interpretazione clinica degli indicatori di situazioni fisiopatologiche. Comprende inoltre lo studio degli strumenti biochimici e biomolecolari per realizzare interventi di diagnosi, prevenzione e terapie avanzate di malattie genetiche e acquisite. La Biochimica Clinica e la Biologia Molecolare Clinica si occupano dell'organizzazione delle attività del laboratorio di analisi clinica, dello sviluppo delle tecnologie strumentali anche automatizzate per l'analisi qualitativa e quantitativa di parametri di rilevanza clinica, delle modalità del controllo di qualità, della valutazione dei parametri individuali di predittività di malattie, di sensibilità/resistenza a xenobiotici, di risposte ad alimenti in condizioni normali e patologiche.</p>	